


REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO PRESIDENZA PROGRAMMAZIONE TURISMO – DPA

Servizio Politiche Turistiche e Sportive – DPA018

dpa018@regione.abruzzo.it - dpa018@pec.regione.abruzzo.it

Ai Comuni d'Abruzzo

Agli Sportelli Unici per le Attività
Produttive d'Abruzzo

e, p.c.

al Sottosegretario
alla Presidenza della Giunta Regionale
Daniele D'Amario
daniele.damario@regione.abruzzo.it

Oggetto: Legge regionale 15 febbraio 2023, n.10 e s. m. i. recante: “Disciplina del sistema turistico regionale”. Esercizio delle attività ricettive. **Comunicazioni.**

VISTI:

- la “Legge 7 agosto 1990, n.241” e s.m.i. recante:” Nuove norme in materia di procedimento amministrativo di diritto di accesso ai documenti amministrativi”
- il D.L.gs 1 marzo 1998, n.112 recante:” Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n.59 e s. m. i;
- il “Decreto Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.160 recante “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’art.38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133”;
- il decreto legislativo 25 novembre 2016, n.222 recante la “individuazione dei procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’art.5 della legge 7 agosto 2015, n.124;
- la DGR n. 305 del 04/06/2024 avente ad oggetto: Semplificazione amministrativa DPR 160/2010 – Aggiornamento della modulistica unificata e standardizzata regionale riguardante la SCIA per le strutture ricettive turistiche alberghiere (allegato A), la SCIA per le strutture turistiche extralberghiere (allegato B), la SCIA per le strutture ricettive all’aria aperta (allegato C) e le comunicazioni di variazione nelle strutture ricettive, l’asseverazione

GIUNTA REGIONALE

del tecnico abilitato e la notifica ai fini della registrazione (allegato D) della L.R. 15 febbraio 2023, n. 10 e s.m.i. recante: "Disciplina del Sistema Turistico Regionale"

VISTA, altresì, la legge regionale 15 febbraio 2023, n.10 e s. m. i. recante: "Disciplina del sistema turistico regionale" ed i relativi Disciplinari attuativi, in particolare il disciplinare attuativo degli esercizi extralberghieri approvato con DGR n. 668 del 17/10/2023, il disciplinare attuativo degli esercizi alberghieri approvato con DGR n. 669 del 17/10/2023 di approvazione e il disciplinare delle strutture ricettive all'aria aperta e a sostegno del turismo itinerante approvato con DGR n. 22 del 18/01/2024;

DATO ATTO che con l'articolo 13-ter del decreto-legge 145/2023, convertito con modificazioni dalla legge 191/2023 è stato istituito il Codice Identificativo Nazionale (CIN);

CONSIDERATO che:

- l'art. 61 della L.R. 10/2023 prevede che l'esercizio delle strutture ricettive di cui al Titolo II della stessa legge, ad eccezione delle locazioni turistiche e dei bivacchi, sia soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per territorio;
- ai sensi dell'art. 62 co. 2 il SUAP, ricevuta la SCIA, la trasmette in via telematica alle amministrazioni coinvolte per il parere tecnico ed al Dipartimento Turismo competente ai fini della classificazione;
- ai sensi del successivo art. 65 la classificazione consiste nel riconoscimento della specifica tipologia ricettiva, della denominazione, del numero delle stelle, ove previste, e della ricettività posseduti da ciascuna struttura ricettiva;
- ai sensi dell'art. 69 (Codice Identificativo di Riferimento - CIR), alle strutture ricettive è attribuito un Codice Identificativo di Riferimento (CIR) che viene rilasciato al momento dell'inserimento della anagrafica della struttura ricettiva sul Sistema Informativo Turistico della Regione Abruzzo (SITRA).
- i soggetti titolari/gestori delle strutture ricettive, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività sono tenuti a pubblicare il CIR sugli strumenti utilizzati;
- ai sensi del Decreto Legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2023, n. 191, e come da proroga del Ministero del Turismo, dal 1° gennaio 2025 per tutte le strutture ricettive e locazioni turistiche è obbligatorio anche il CIN – Codice Identificativo Nazionale, che viene rilasciato dal Ministero del Turismo mediante accesso alla BDSR tramite Spid.

al fine di poter consentire alle strutture soggette a SCIA di ottenere in tempi rapidi sia il CIR che la classificazione, prima della trasmissione formale di ogni pratica allo scrivente servizio regionale, si rappresenta l'esigenza che ogni SUAP verifichi la presenza delle seguenti informazioni obbligatorie:

- ricettività della struttura (n. camere – n. posti letto);

GIUNTA REGIONALE

- Autodichiarazione della classificazione completa dei seguenti elementi (numero delle stelle, ove previste (alberghi, B&B imprenditoriali, affittacamere, villaggi, campeggi, country house ecc)
- Planimetria quotata asseverata (con indicazione delle superfici di ogni stanza)
- Asseverazione del tecnico abilitato;

Le SCIA sprovviste di tali elementi non potranno essere istruite per il rilascio del CIR e della corrispondente classificazione da parte dello scrivente Servizio regionale.

In presenza di SCIA completa degli elementi necessari alla registrazione sul sistema SITRA si provvederà altresì all'emissione automatica del codice CIR senza necessità di ulteriori richieste da parte dell'utente.

Si precisa che questo Servizio regionale effettua la verifica della conformità alla normativa vigente con esclusivo riferimento alla classificazione delle strutture ricettive e procede all'inserimento nel Sistema SITRA di quanto autocertificato nelle SCIA, riservandosi di verificare a campione la veridicità degli aspetti di competenza relativi alla sola classificazione attraverso verifiche documentali o mediante sopralluoghi sul posto. Resta di competenza dei Comuni la verifica in ordine a requisiti e presupposti dichiarati nella SCIA, ivi compresi quelli edilizi, funzionali e dimensionali.

Si ricorda che la SCIA va presentata per tutte le strutture ricettive ad eccezione delle locazioni turistiche non imprenditoriali¹ e dei bivacchi e che ai sensi dell'art. 62 della LR 10/2023 all'atto della presentazione della SCIA va verificata la presenza dei seguenti documenti essenziali:

- a) iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente, ove richiesto;
- b) **auto-dichiarazione della classificazione** della struttura principale e delle eventuali dipendenze sulla base dei requisiti stabiliti dal Disciplinare di cui all'articolo 18;
- c) **denominazione, titolarità, tipologia ricettiva, capacità ricettiva con l'indicazione del numero delle camere/unità abitative/piazzole e dei relativi posti letto;**
- d) prezzi e dati relativi ai servizi forniti;
- e) **dati relativi all'immobile, planimetria e piante di tutti i locali dei vari piani** ad uso dell'azienda ricettiva asseverate da un tecnico, con l'indicazione del permesso a costruire o SCIA edilizia e dell'uso cui ciascun locale è destinato;
- f) attività di ristorazione presenti corredate dai prescritti adempimenti in materia di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande;
- g) periodo di apertura annuale o stagionale;

¹ Alla registrazione delle locazioni turistiche provvede direttamente questo Servizio. L'utente deve scaricare, compilare ed inviare il modulo disponibile al link [modulistica_locazioni_turistiche.pdf](#)



h) **asseverazione del tecnico abilitato** presentata su apposita modulistica regionale²;

i) dati di idonea polizza stipulata dal gestore o dal responsabile della gestione avente ad oggetto la responsabilità civile per copertura dei danni arrecati a persone singole, ivi compresi i minorenni, che soggiornano temporaneamente presso la struttura ricettiva, con l'impegno autocertificato a rinnovare la medesima per tutto il periodo in cui la struttura ricettiva stessa rimane aperta alla clientela.

Si coglie l'occasione per precisare che le strutture ricettive soggette a SCIA sono tutte a gestione imprenditoriale, ad eccezione dei soli B&B non imprenditoriali per i quali è prevista una esplicita previsione normativa che ne consente l'esercizio in assenza di partita Iva.

Si segnala inoltre che la CONFERENZA UNIFICATA con “**Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e gli enti locali, concernente l’Agenda per la semplificazione - Proposta di 2 nuovi moduli standardizzati - Settore Turismo**” Rep. atti n. 156/CU del 18 dicembre 2024 ha approvato 2 nuovi moduli standardizzati per il Settore Turismo concernenti specificamente la “Locazione breve/turistica a carattere imprenditoriale” e la “Comunicazione per la variazione nelle strutture ricettive”.

Nell’ottica di una proficua collaborazione nell’assistenza al cittadino che necessiti di informazioni specifiche sulle strutture ricettive si chiede di indicare il sito istituzionale della Regione Abruzzo, Turismo Sport | Regione Abruzzo, in particolare la sezione Strutture ricettive e locazioni turistiche | Regione Abruzzo e la sezione Normativa del sistema turistico regionale | Regione Abruzzo.

Si coglie, infine, l’occasione per comunicare che gli indirizzi del Servizio Politiche Turistiche e Sportive sono i seguenti: dpa018@regione.abruzzo.it - dpa018@pec.regione.abruzzo.it

Il Responsabile dell’Ufficio

Arch. Diana Melfi

Il Dirigente del Servizio

Dott.ssa Patrizia Radicci

**PATRIZIA
RADICCI**

Firmato digitalmente
da PATRIZIA RADICCI
Data: 2025.05.07
15:40:28 +02'00'

² Il modulo è reperibile sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, modulistica SCIA, pag. 9 del documento “Comunicazioni” o direttamente al seguente link [asseverazione del tecnico.pdf](#)